Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Modificazioni al regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedimenti che consentano all'Opera nazionale per i combattenti la più sollecita occupazione ed utilizzazione dei terreni, da trasferirsi al patrimonio dell'Opera stessa, ai fini dei relativi piani di bonifica integrale;

Veduto il regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 475;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di quindici giorni, stabilito dal quarto comma dell'art. 16 del regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, per l'affissione all'Albo pretorio comunale del sunto delle richieste dell'Opera nazionale per i combattenti, dirette ad ottenere il trasferimento di immobili in sua proprietà, ai sensi del regolamento predetto, è ridotto a dieci giorni.

Il termine di quarantacinque giorni, stabilito dal quinto comma del citato art. 16 per la notificazione di diritti reali sugli immobili, di cui l'Opera nazionale per i combattenti abbia richiesto l'accennato trasferimento e per la presentazione delle opposizioni al trasferimento stesso, anche nei riguardi della indennità, è ridotto a venti giorni.

Art. 2.

Gli affitti e gli altri contratti con i quali sia attribuito il godimento parziale o totale degli immobili di cui all'articolo precedente, si intendono sciolti di diritto alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che ordina il trasferimento degli immobili medesimi in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Qualora la data predetta non concida con la fine dell'anno agricolo in corso e dove sussista un effettivo danno, l'Opera corrisponderà agli affittuari od altri possessori attuali un indennizzo da stabilirsi, in mancanza di diretto accordo, con la procedura prescritta dagli articoli 18, 27, 28, 29 del regolamento legislativo sopracitato.

Art. 3.

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico, le servitù civiche, i privilegi, le ipoteche ed ogni altro diritto che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, salvo agli eventi diritto di far valere le loro ragioni sulle indennità di espropriazione nei modi e termini previsti dal sopracitato regolamento legislativo, dal regolamento esecutivo approvato col R. decreto 16 settembre 1926-IV, n. 1607, e dal presente decreto.

Art. 4.

Su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, il DUCE, qualora ne riconosca l'urgenza, può autorizzare l'Opera medesima a occupare in via provvisoria i beni immobili, di cui essa abbia in precedenza ottenuto il « nulla osta » prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, numero 291.

Art. 5.

I provvedimenti del DUCE che autorizzano le occupazioni di cui all'articolo precedente, sono immediatamente esecutivi e non sono suscettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 6.

All'atto della presa in possesso degli immobili di cui è stata disposta l'occupazione, verrà compilato, in contraddittorio degli interessati ed in mancanza con l'intervento di un ufficiale giudiziario o di due testimoni, lo stato di consistenza dei beni medesimi.

Art. 7.

Le occupazioni non possono essere protratte oltre il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo.

Art. 8.

Le indennità per la occupazione provvisoria, in mancanza di diretto accordo, sarà determinata con la procedura richiamata dall'ultimo comma dell'art. 2.

Qualora nel termine di due anni dall'occupazione non abbia avuto luogo il definitivo trasferimento dei beni occupati, si provvederà con la medesima procedura anche alla valutazione degli eventuali danni da risarcirsi ai proprietari o altri aventi diritto e dei miglioramenti da rimborsarsi all'Opera predetta.

Art. 9.

I funzionari dell'Opera, incaricati della compilazione dei progetti di massima, potranno accedere nei terreni di proprietà privata ed eseguire studi di massima e rilievi planimetrici.

Art. 10.

Il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15, è abrogato.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo di segno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1835.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII dei poteri della Commissione centrale per i danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 5, e 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 893;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1130;

Visto l'articolo unico della legge di conversione 4 gennaio 1937, n. 178, e il decreto 5 novembre 1937 del Ministro per le finanze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare i poteri della Commissione centrale per i danni di guerra, in vista delle numerose vertenze ancora da decidere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri della Commissione centrale per i danni di guerra, per quanto concerne la decisione delle vertenze fra danneggiati ed enti anticipatori in ordine ai debiti di scopertura ed alle liquidazioni degli interessi sulle anticipazioni fatte ai danneggiati con fondi erariali, sono prorogati al 31 dicembre 1939.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. 1836.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 8 chiese in provincia di Milano.

N. 1836. R. decreto 1° novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie di n. 8 chiese situate in provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 settembre 1938-XVI, n. 1837.

Espropriazione per pubblica utilità di un appezzamento di terreno in contrada Zappalà, in Siracusa.

N. 1837. R. decreto 21 settembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato di un appezzamento di terreno in contrada Zappalà in Siracusa di proprietà della signora Marzianina Bufardeci fu Vincenzo, maritata Mazzocca, dove sorgono gli avanzi di un antico stabilimento termale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1938-XVII

REGIO DECRETO 14 ottobre 1938-XVI, n. 1838.

Modificazioni dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « G. Marconi » di Parma.

N. 1838. R. decreto 14 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico « G. Marconi » di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1839.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona.

N. 1839. R. decreto 21 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1938-XVII

REGIO DECRETO 28 ottobre 1938-XVI, n. 1840.

Modificazione della tabella B annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, concernente la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.

N. 1840. R. decreto 28 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze, dal 1° luglio 1938-XVI, il numero dei giorni fissato nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, viene elevato, per la sede di Guatemala, da 30 a 36.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1938-XVII.

Determinazione del contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 5 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 6 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 47, col quale è stato stabilito in L. 0,25 il contributo a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano;

Decreta:

Il contributo, a favore dell'Istituto Cotoniero Italiano, previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 0,10.

Il contributo così stabilito sarà applicato dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(4832)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1827, concernente la proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 % e le norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi.

(4848)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del rag. Maugini Arturo a commissario liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige in Verona.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 25 novembre 1938-XVII, n. 7898, è stato nominato commissario liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige, con sede in Verona, il rag. Arturo Maugini, in sostituzione dell'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione in liquidazione.

(4800)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della « Roggia Pandina » in provincia di Milano.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 29 novembre 1938-XVII, n. 7002, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della « Roggia Pandina », con sede in Lodi provincia di Milano.

(4722)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 198.

E' stato depositato presso questa Amministrazione, per un'operazione di debito pubblico, il certificato n. 95.857 Consolidato 5 % di L. 100, intestato a Tuzzi Ponziano di Paolo, domiciliato a S. Brizio, frazione del comune di Spoleto (Perugia).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4724)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 135.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 633021 (serie 6ª) di L. 133 rilasciata il 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Orciano (Pesaro) pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ercolani Don Ezio fu Gaetano per 10/16 Lanzillo Anna, Maria e Vittorio di Angelo, ed Ercolani Gaetano per 6/16 sull'art. 11 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Tomucci Costantino fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Pesaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 136.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 12809 (serie 3ª) di L. 800 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di San Fele (Potenza) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gabriele Faggella sull'articolo 71 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Faggella Gabriele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 137.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª numero 139695 di L. 217, serie 2ª n. 666629 di L. 433,20 e serie 2ª numero 666762 di L. 433,20 rilasciate rispettivamente il 30 marzo 1937, 14 giugno 1937 e 15 luglio 1937 dalla Esattoria di Rivarolo Canavese (comune di Favria - Oglianico) per versamento di alcune quote di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n 1743, dovute dalla ditta Perotti Lucia di Giov. Battista ved. Vaira usuf. e Vayra Antonio-Secondo fu Domenico propriet.: per l'art. 246 ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, alla Banca popolare cooperativa di Novara, sede di Torino.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa presente che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

2ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 277305 serie 1ª di L. 1600, rilasciata il 9 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Basiliano (Udine) per pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) dovute dalla ditta Di Benedetto Pietro di Sante sull'art. 186 ruolo terreni per L. 1100 e sull'art. 5 del ruolo fabbricati per L. 500, con delega ad esso Di Benedetto Pietro di Sante per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Udine, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 859052 di L. 116,75 e n. 859141 di L. 116,65 serie 1ª emesse rispettivamente il 10 marzo 1937 ed il 30 aprile 1937 dall'Esattoria di Chiaromonte (Potenza) per pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare) dovuta dalla ditta Vitale Maria Celestina fu Vincenzo ved. Di Gese usufruttuaria e Di Gese Nicola, Antonio, Vincenzo, Andrea e Maria fratelli e sorelle fu Vito Michele per 2/3 e Vitale Maria Celestina suddetta per 1/3 proprietari sull'art. 122 del ruolo terreni del comune di S. Arcangelo, con delega a Di Gese Maria fu Vito Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza la attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 027623 serie 1ª di L. 600, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Valdigna d'Aosta per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta sull'art. 129 fabbricati del comune di Courmayeur, con delega a Vitale Michele fu Lancillotto per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Aosta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 939141, serie 3ª, di L. 233, rilasciata il 23 giugno 1937 dall'Esattoria di Cava dei Tirreni, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, sull'art. 794 terreni, con delega a Roma Francesco fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 142.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 410247 (serie 1ª) di L. 170 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria comunale di Rosolini (Siracusa) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Armieri Antonino fu Salvatore e Savasta Concetta di Gaetano, coniugi, sull'art. 11 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Cassone Carmelo fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 143.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767503, serie 1ª, di L. 83,30 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo), pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pleboni Giuseppe fu Luigi sull'art. 6 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bergamo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 143-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 767502 (serie 1ª) di L. 116,65 rilasciata il 30 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Foresto Sparso (Bergamo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Plebani Giuseppe fu Luigi sull'art. 91 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Plebani Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 144.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 27652 (serie 1ª) di L. 1100 rilasciata il 22 marzo 1937 dalla Esattoria di Valdigna (Aosta) pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta, Guichardaz Flavio fu Antonio sull'art. 60 del ruolo fabbricati del comune di Courmayeur con delega a Revel Eugenio di Lorenzo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3812)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 145; numero del certificato provvisorio: 17514. — Consolidato 5 per cento. — Data di emissione: 26 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca d'Italia, Potenza. — Intestazione: Viggiano Pietro di Giovanni. — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3843)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Media dei cambi e dei titoli

del 9 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,78
Francia (Franco)	50 —
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,31
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	64,89
Danimarca (Corona)	3,963
Germania (Reichsmark)	7,623
Norvegia (Corona)	4,4605
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	357,40
Portogallo (Scudo)	0,8057
Svezia (Corona)	4,573
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % Lordo	51,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,625
Id. Id. 5 % (1936)	94,85
Rendita 5 % (1935)	94,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,75
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,30

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 8 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1938-XVI

Dichiarazioni del 28 luglio 1937.

Marchi di fabbrica nn. 15466 - 21708 - 22272 trasferiti dalla ditta Gustav Ruth, a Wandsbek, alla Gustav Ruth Temperol Werke Chemische und Lackfabriken, a Wandsbek.

(Per cambiamento della ragione sociale come da certificato del 25 marzo 1936 registrato a Roma il 12 maggio 1937 n. 21505, vol. 440 atti privati).

Dichiarazione del 7 febbraio 1938.

Marchio di fabbrica n. 10934 trasferito dalla Havoline Oil Co., a New York, alla Indian Refining Co., a Lawrenceville.

(Per cessione come da atto del 9 giugno 1923, registrato a Roma il 22 gennaio 1938, n. 11396, vol. 447, atti privati).

Dichiarazione del 7 febbraio 1938.

Marchio di fabbrica n. 26020 trasferito dalla Genthiner Cartonpapierfabrik G.m.b.H., a Senthin, alla Oeserwerk Ernst Oeser & Sohne, Kommanditgesellschaft, a Berlino.

(Per trasformazione di società come da certificato del 9 gennaio 1937, registrato a Roma il 21 gennaio 1938, n. 11289, vol. 447, atti privati).

Dichiarazione del 7 febbraio 1938.

Marchio di fabbrica n. 38913 trasferito dalla Mason Fibre Co., a Laurel, alla Masonite Corporation, a Wasau.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 26 agosto 1937, registrato a Roma il 27 dicembre 1937, n. 9882, vol. 445, atti privati).

Dichiarazione del 7 febbraio 1938.

Marchio di fabbrica n. 45813 trasferito da Francisco Llorens, a Barcellona, alla Ditta Francesco Paolc Salerno, a Bari.

(Per cessione come da atto del 20 gennaio 1938, registrato a Roma il 26 gennaio 1938, n. 9501, vol. 564, atti privati).

Dichiarazione dell'8 febbraio 1938.

Marchio di fabbrica n. 23318 trasferito dalla F.I.L.E.S. (Fabbrica Italiana Liquori e Sciroppi, a Ferrara, alla Soc. An. Distilleria Sandro Tedeschi, a Ferrara.

(Per cessione come da atto del 29 novembre 1937, registrato a Ferrara, il 30 novembre 1937, n. 916, vol. 215, atti pubblici).

Dichiarazione del 29 marzo 1938.

Marchi di fabbrica nn. 7389 - 19984 trasferiti dalla Kruppers Metallwerke G.m.b.H. a Bonn a/Rh., alla Kruppers Metalwerk Kommanditgesellschaft, a Bonn a/ Rh.

(Per trasformazione di società come da certificato del 4 novembre 1937, registrato a Torino il 29 dicembre 1937-XVI, n. 27473, volume 554, atti privati).

Dichiarazione del 4 aprile 1938.

Marchi di fabbrica nn. 21416 - 21417 - 21418 trasferiti dalla Industrie Chimico-agricole Ing. Finzi, Dott. Emprin & Co, a Torino, alla Industrie Chimico-agricole (I.C.A.) Ing. Umberto Finzi e C., a Torino.

(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 30 gennaio 1922, registrato a Torino il 7 febbraio 1922).

Dichiarazione del 4 aprile 1938.

Marchi di fabbrica n 21416 - 21417 - 21418 trasferiti dalla Industrie Chimico-agricole (I.C.A.) Ing. Umberto Finzi & C. a Torino, a Finzi Ing. Umberto, a Torino.

(Per scioglimento di società come da certificato del 15 dicembre 1923, registrato a Chivasso il 4 gennaj 1924, n. 1371).

Dichiarazioni del 13 aprile 1938.

Marchi di fabbrica nn. 21425 - 36622 - 43291 trasferiti dalla Whithman e Barnes, Inc., a Detroit, alla United Drill and Tool Corporation, a Chicago.

(Per cessione come da atto del 22 novembre 1937, registrato a Roma l'11 marzo 1938, n. 39582, vol. 535, atti privati).

Dichiarazioni del 27 maggio 1938.

Marchi di fabbrica nn. 3975 - 3976 - 4073 - 4123 - 4124 - 4131 - 4136 - 4137 trasferiti da Ottone Giuseppe, Ottone Eugenio, Ottone Raffaele, Canepa Clotilde ved. Ottone, a Genova, a Ottone Giorgio, Ottone Eugenio, Ottone Raffaele, Ottone Stefano, Ottone Ugo, Ottone Ettore Luciano, Ottone Alice in Salio, Ottone Delia in Banchieri, Chiossonè Pierina ved. Ottone, Canepa Clotilde ved. Ottone, a Genova.

(Per successione e cessione come da certificato del 18 maggio 1938 e da atto del 3 maggio 1938, registrato a Genova il 6 maggio 1938, n. 10902, vol. 562, atti pubblici).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 8 agosto 1938-XVI del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 21 ottobre 1938-XVI

Il direttore: A. ZENGARINI

(4778)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, a sostituirsi alla Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Arzignano (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 25 novembre 1938-XVII fra la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, e la Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Arzignano (Vicenza);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, a sostituirsi alla Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio della filiale di Arzignano (Vicenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 19 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4811)

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza del « Credito bancario E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 ottobre 1938-XVI, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del « Credito bancario E. Damiani & C. », società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno);

Dispone:

I signori Tortora avv. Andrea fu Francesco, Veneziano Antonio fu Donato e De Pascale Salvatore fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del « Credito bancario E. Damiani & C. » società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno) con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4812)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, modificato con R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e i Regi decreti-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 3 gennaio 1926-IV, n. 48; 24 maggio 1930-VIII, n. 454; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 3 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per quanto concerne le disposizioni negli stessi contenute relative ai limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi.

Veduto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, supplemento n. 233 dell'11 ottobre 1938-XVI;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con il R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a tre posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200 il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini delle leggi in vigore.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30 alla data del presente decreto, ferme restando le agevolazioni al riguardo concesse dalle leggi in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fascio di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato redatto su carta legale, rilasciato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, non è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per i mutilati e invalidi di guerra e per gli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti pubblici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana, robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi indicati al n. 1, terzo alinea, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado dell'invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario o diploma di laurea in veterinaria, conseguita entro il novembre 1926.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, certificato di esito di leva per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9 dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di cui al n. 1, terzo alinea, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti in operazioni militari in A. O. I. o per la causa nazionale o in operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo, dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno a Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di Sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo A del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella d'obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuti i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 10.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi sei, in applicazione dell'articolo 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari nella misura e secondo le norme delle leggi in vigore per il personale di ruolo.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di veterinario di confine e di porto.

PROVE SCRITTE

1° Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive: peste bovina - pleuro - polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaoplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra, nagana, ecc.) - Carbonchio ematico - carbonchio sintomatico - Bradao - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi - Actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Melitococcia nelle capre - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Psittacosi - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2° Igiene e zootecnica: Igiene e zootecnica in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia della alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà: Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'ereditarietà.

Scelta di riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3° Lingue estere: Prova scritta obbligatoria; traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, inglese o tedesca a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE

1° Prova clinica su di un animale colpito da malattia infettiva od ontestiva.

2° Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

PROVE ORALI

1° a) Materie delle prove scritte.

b) Organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario.

c) Dati statistici relativi alla importazione ed esportazione di animali o di prodotti ed avanzi animali riguardanti l'Italia. Dati statistici relativi allo stato sanitario del bestiame nel Regno.

2° Lingua estera: Lettura e traduzione a vista in italiano dalla lingua estera prescelta dal candidato.

Conversazione.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4827)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, modificato con R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduti il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e i Regi decreti-legge 21 agosto 1921, n. 1312; 3 gennaio 1926-IV, n. 48; 24 marzo 1930-VIII, n. 454; 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 3 giugno 1936-XIV, n. 1172; 4 febbraio 1937-XV, n. 100; 21 agosto 1937-XV, n. 1542 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per quanto con-

cerne le disposizioni negli stessi contenute relative ai limiti di età per le ammissioni ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto del DUCE 8 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, supplemento n. 233 dell'11 ottobre 1938-XVI;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con il R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a tre posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe dell'Amministrazione della sanità pubblica, con l'annuo stipendio di L. 12.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2200, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento ai sensi del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato dell'8 per cento ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e dell'8 per cento per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste ai termini delle leggi in vigore.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 18 anni di età.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 30, ferme restando le agevolazioni al riguardo concesse dalle leggi in vigore.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, e con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, attestante l'iscrizione dello stesso nel Partito Nazionale Fascista, o nei Fasci giovanili di combattimento o nei Gruppi universitari fascisti con l'indicazione dell'anno, mese e giorno della iscrizione.

Per essere ammessi a godere dei benefici stabiliti dal citato R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, gli interessati dovranno produrre un certificato dal quale risulti la data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale e autenticato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice-segretari del Partito.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante presentazione di certificato, redatto su carta legale, rilasciato dal Segretario generale dei Fasci all'estero o anche da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vicesegretari del Partito, quando si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, non è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per i mutilati e invalidi di guerra e per gli invalidi di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del R. decreto 25 agosto 1922, n. 1101, e legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana comprovante il godimento dei diritti politici, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato;

6) certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante di essere di sana e robusta e normale costituzione, di essere esente da difetti, imperfezioni o anomalie che possano comunque influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi considerati al n. 1, terzo alinea, il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 14, n. 3 e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

7) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi dovranno essere esibiti in originale o copia notarile legalizzata;

8) stato di famiglia legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e da vedovi con prole;

9) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare per chi abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva e, secondo il caso, certificato di iscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia prestato servizio militare.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Tutti i documenti sopra richiesti eccettuato quello di cui al n. 9, dovranno essere redatti sulla prescritta carta bollata.

Gli invalidi di cui al n. 1, terzo alinea, devono produrre la dichiarazione di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra, e dei caduti in operazioni militari in A.O.I. o per la causa nazionale o in operazioni militari in servizio non isolato all'estero, devono dimostrare le loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno o delle Colonie, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera (francese, tedesco e inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9 e un certificato, redatto in competente bollo, dal quale risulti la loro appartenenza ad una Amministrazione statale.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve in ogni caso produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano con la indicazione precisa di essi.

Non possono partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si danno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesco, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte, comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria del Regno come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo del Regno;

d) nozioni generali di diritto corporativo.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari dovranno essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua, che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 10.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 11.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione dei pubblici concorsi.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I nominati dovranno sostenere un periodo di prova non inferiore ai mesi sei, in applicazione all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 800, per il personale di ruolo, il tutto ridotto del 12 per cento per effetto dell'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e dell'8 per cento in applicazione dell'art. 2 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561. L'assegno è, inoltre, aumentato ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari nella misura e secondo le norme della legge in vigore per il personale di ruolo.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO

per le prove di esame nel concorso ai posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica.

PROVE SCRITTE.

A) 1. — *Igiene generale*:

1. Suolo - Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento e autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2. Acqua - Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua pei luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3. Aria - Fattori fisici: componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - Nozioni di climatologia - Acclimazione.

4. Abitazione - Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale; riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5. Allontanamento dei materiali di rifiuto - Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale e artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6. Alimentazione - Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7. Vestiario - Caratteri del vestiario d'inverno e di estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2. — *Igiene speciale*:

1. Igiene rurale - Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

2. Igiene urbana - Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli, pescherie, mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) - Polizia mortuaria.

3. Principî informativi di eugenetica antropometrica - Igiene della infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4. Igiene dell'età scolastica - Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

5. Igiene industriale e del lavoro - Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6. Igiene ospedaliera - Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per tubercolosi - Igiene carceraria (edifici carcerari).

7. Igiene dei trasporti - Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento della difesa sanitaria nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze dei viaggiatori e dei carri pel bestiame e per le merci.

B) *Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive*:

1. Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi - Predisposizione individuale - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2. Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo - Scarlattina - Vaiuolo e Alastrim - Parotite epidemica - Pertosse - Encefalite letargica - Meningite cerebrospinale epidemica - Poliomielite anteriore acuta - Polmonite - Difterite e crup - Febbre puerperale - Erisipela - Piemia e setticemia - Tetano - Blenorragia - Ulcera molle - Sifilide - Lebbra - Tubercolosi umana - Febbre ondulante - Dengue - Dermotifo e febbri dermotifosimili -

Tifo ricorrente - Ittero emorragico - Malaria - Colera asiatico - Peste bubbonica - Febbre gialla - Leishmaniosi - Tripanosomiasi - Anchilostomiasi - Filariosi - Bilarziosi - Tracoma - Scabbia - Tigna favosa - Rabbia - Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico - Afta epizootica - Morva - Actinomicosi - Trichinosi.

C) *Lingua estera:*

Traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca ed inglese a scelta del candidato.

PROVE PRATICHE.

1. Di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia clinica.

2. Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche - Erisipela - Infezione puerperale - Gonorrea - Meningite cerebrospinale epidemica - Febbre ondulante - Febbre tifoide - Infezioni paratifiche - Dissenteria bacillare - Difterite - Tubercolosi umana - Lebbra - Tetano - Colera asiatico - Peste bubbonica - Tifo esantematico - Carbonchio ematico - Morva - Actinomicosi - Dissenteria amebica - Tripanosomiasi - Malaria - Febbre ricorrente - Sifilide - Spirochetosi - Ittero emorragico;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria - barometria termometria - fotometria.

PROVA ORALE TECNICA.

1. Materie delle prove scritte.

2. Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione - Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte - Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi fondamentali della statistica demografica - Popolazione assoluta e relativa - Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) - Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione - La natalità e la nuzialità - Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili) - La morbilità - I movimenti migratori.

3. Legislazione e ordinamento sanitario nel Regno - Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 - Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 - Titolo XV del testo unico delle leggi sulle bonifiche 30 dicembre 1923, n. 3256 - Disposizioni legislative sulla bonifica integrale (legge 24 dicembre 1928, n. 3134) - Regolamenti: per la sanità marittima, 29 settembre 1895, n. 636, contenente le disposizioni per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per l'applicazione della legge sulla pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche 25 marzo 1923; per il controllo dei sieri e vaccini 18 giugno 1905, n. 407; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530.

Disposizioni legislative e regolamenti per la profilassi della tubercolosi (legge 23 giugno 1927, n. 1276, e 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi) del tracoma (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2292, e legge 20 giugno 1922, n. 1004), per la lotta contro i tumori maligni (23 luglio 1926, n. 1427), regolamento 13 luglio 1914, n. 629, sulle farmacie.

Norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali (legge 9 gennaio 1927, n. 58, e regolamento 3 marzo 1927, n. 478).

Regolamento per l'impiego dei gas tossici 9 gennaio 1927, n. 147.

Disposizioni per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia (testo unico 24 dicembre 1934, n. 2361, e regolamento 14 aprile 1926, n. 718).

Convenzione di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

4. Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.

5. Nozioni generali di diritto corporativo.

PROVA DI LINGUA ESTERA.

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 27 ottobre 1938-XVI

p. *Il Ministro:* BUFFARINI

(4828)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni, concernente le norme per l'esecuzione di detta legge;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio delle prove scritte di esame.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, dovranno indicare in quali delle lingue estere obbligatorie intendono essere esaminati e potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amministiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazione Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti la data esatta dell'iscrizione. Detto certificato deve essere rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, o dalla Segreteria dei Fasci all'estero per i residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli;

4° copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, ed ha interamente soddisfatto gli eventuali obblighi di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

5° certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera e) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

6° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del segretario deve essere legalizzata dal procuratore del Re;

7° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

8° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 3, 5, 6 e 7, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) Diritto internazionale;
b) Economia politica;
c) Storia;
d) Lingua francese;
e) Altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: CIANO

ALLEGATO.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I. - *Diritto internazionale pubblico; Diritto internazionale privato.*

II. - *Istituzioni di Diritto pubblico italiano, di Diritto corporativo e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.*

(L'esame verterà sui principi generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III. - *Istituzioni di Diritto privato italiano.*

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV. - *Economia politica, scienza delle finanze, statistica.*

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni - I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. — Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. — L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato Corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. — La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato Corporativo Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio - Capitale - Interesse.

4. — Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. — Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggio: elementi; effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principi ed applicazioni - Storia monetaria dei più importanti paesi ed in particolare storia della lira.

6. — Credito e speculazione - Istituti di credito - Principi di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.

7. — Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. — Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. — Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.

10. — Cicli e crisi economiche - le crisi « periodiche » di congiuntura » e le crisi « organiche ».

Elementi di Scienza delle finanze e di diritto finanziario.

Nozioni di Statistica.

V. - *Storia.*

1. — Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano d'Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. — Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa Occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi e esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte a acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. — Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. - Concezione dello Stato e della politica - Personalità che più visibilmente e variamente li incarnarono.

4. — Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord americane) - Il Papato di fronte al Protestantesimo.

5. — L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi - Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcanici; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia, Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia - Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo - Mutamenti politici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America - L'Inghilterra nelle Indie - Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della coltura specialmente scientifica, illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) - Uomini variamente rappresentativi di questa epoca.

6. — Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. — La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente - 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 - Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck - Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. — La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La Triplice e la Duplice - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800; il moto emigratorio dell'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano: la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del dominio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina. Italia e Turchia, ecc.

9. - La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopoguerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI. - *Geografia.*

1. — Elementi di geografia fisica.

2. — Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale - Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.

3. — Le grandi vie di comunicazione marittime terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.

4. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.

5. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.

6. — Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica; mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.

7. — Confini, istituzioni pubbliche, suddivisione interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.

8. — Le forze militari dei principali Stati.

9. — Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VIII. - *Lingue estere.*

Lingua francese.

Altra lingua estera scelta dal concorrente fra le seguenti: inglese e tedesca.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: CIANO.

(4831)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti nn. 10442 e 10442-*bis*, coi quali venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1936;

Atteso che l'ostetrica Tomassi Dina ha rinunciato alla condotta di Sassari che occorre quindi coprire;

Viste le domande delle concorrenti e le sedi da ciascuna di esse indicate nell'ordine di preferenza;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

L'ostetrica Sechi Andreana è assegnata alla condotta di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio del comune di Sassari e in quello di questa Prefettura.

Sassari, addì 28 novembre 1938-XVII

Il prefetto: V. VELLA

(4764)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1938, n. 20057, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di pari numero e data con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ogni sede messa a concorso;
Atteso che la condotta medica di Gadesco Pieve Delmona si è resa vacante in quanto che il titolare dott. Gian Giacomo Vandelli vi ha rinunziato;
Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altro medico per coprire la condotta del predetto Comune,
Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 288;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta medica del comune di Gadesco Pieve Delmona il dott. Guido Guarneri in sostituzione del dott. Gian Giacomo Vandelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Provincia e del comune di Gadesco Pieve Delmona.

Cremona, addì 14 novembre 1938-XVII

Il prefetto: SOLDAINI

(4731)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Guglielmo Tasso vincitore del concorso al posto di medico condotto di Grigno non ha assunto il servizio entro il termine assegnatogli; che pertanto il medesimo è stato dichiarato rinunziatario;
Che dei concorrenti che seguono il predetto nella graduatoria approvata con decreto 21 luglio 1938, n. 25855, III, il primo che abbia indicato la suddetta condotta in ordine di preferenza è il dott. cav. Antonio Dalla Palma, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare il posto vacante di Grigno;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. cav. Antonio Dalla Palma è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Grigno ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Regia prefettura di Trento e a quello del comune di Grigno.

Trento, addì 18 novembre 1938-XVII

Il prefetto: FELICE

(4733)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1938, n. 25026, Div. 3/1, col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso ai posti vacanti di veterinario condotto dei consorzi di Sora, Atina e Castro dei Volsci, e destinati a prestare servizio nelle condotte nello stesso decreto indicate;
Considerato che a seguito della rinunzia da parte del dott. Sacchi Adoardo al posto di veterinario condotto del Consorzio di Sora, si è reso necessario provvedere ad una nuova assegnazione delle condotte in base all'ordine di graduatoria e di preferenza dai vincitori indicate nelle domande di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24, 25, 26 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il predetto decreto con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso ai posti di veterinario consorziale condotto bandito il 30 dicembre 1936 e destinati a prestare servizio nelle condotte nel medesimo indicato, è così modificato:

1° Guizzardi dott. Massimo fu Antonio, a Sora;
2° Ciani dott. Corrado di Ersilio, ad Atina;
3° Foscoli dott. Emilio fu Egidio, a Castro dei Volsci.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Frosinone, addì 16 novembre 1938-XVII

Il prefetto: VICEDOMINI

(4734)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 31340, dell'11 agosto scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV, e il decreto pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso;
Ritenuto che il dott. Mignone Emanuele, 3° classificato, ha rinunciato alla condotta assegnatagli (Cogoleto, zona *A*), che il dottor Cassini Vincenzo, 4° classificato, ha rinunciato alla condotta di Genova, zona 38ª, Cornigliano Orientale, che il dott. Brandoni Gerolamo, 9° classificato, è stato dichiarato rinunciatario dal comune di Genova non avendo assunto servizio entro il termine prescritto nella condotta di Voltri Fabbriche e che inoltre lo stesso dott. Brandani ha dichiarato di non accettare la condotta di Cogoleto, dal medesimo richiesta a preferenza di tutte le altre;
Ritenuto, inoltre, che il dott. Pomodoro Attilio, interpellato a termini dell'art. 26, 2° comma, del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, per l'eventuale accettazione della condotta di Genova-Cornigliano Orientale, ha dichiarato di voler rimanere nella condotta di Genova-Teglia per la quale ha conseguito la nomina e che il dott. Ferrara Francesco di Francesco mentre ha dichiarato di rinunciare alla condotta di Voltri Crevari (zona 48ª) ha dichiarato invece di accettare quella di Cornigliano Orientale da lui chiesta a preferenza di quella avuta e successivamente, come sopra, resasi vacante;
Ritenuto, quindi, dover provvedere alla designazione di nuovi sanitari per le condotte di Cornigliano Orientale, Voltri Crevari, Voltri Fabbriche e Cogoleto, tenuto presente l'ordine della graduatoria
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno di essi indicato:

Dott. Ferrara Francesco di Francesco - Genova, zona 38ª, Corniglìano Orientale.

Dott. Molfino Carlo di Adolfo - Genova, zona 48ª, Voltri Crevari.

Dott. Ansaldi Ansaldo fu Evasio - Genova, zona 49ª, Voltri Fabbriche.

Dott. Rosasco Sebastiano fu Arturo - Cogoleto, zona *A*.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Genova e Cogoleto.

Genova, addì 23 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: BELLEI

(4760)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1936-XV, col quale veniva bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV:

1°	Dott. Pedotti Angelo	con punti 52.281
2°	» Sbragia Roberto	» 51.827
3°	» Rustichelli Gerardo	» 51.748
4°	» Gagliardi Paolo	» 50.3439
5°	» Baiesi Giuseppe	» 47.483
6°	» Baroncelli Astorre	» 43.36

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Savignone, Crocefieschi e Vobbia.

Genova, addì 16 novembre 1938-XVII

Il prefetto: ALBINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero del presente, col quale si approva la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV;

Considerato che occorre procedere alla nomina del posto messo a concorso;

Ritenuto che in base al bando di concorso è vacante il posto di veterinario presso il Consorzio di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Savignone, Crocefieschi e Vobbia;

Vista la graduatoria del concorso, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pedotti Angelo di Carlo, 1° classificato, è dichiarato vincitore del posto di veterinario presso il Consorzio di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Savignone, Crocefieschi e Vobbia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Savignone, Crocefieschi e Vobbia.

Genova, addì 16 novembre 1938-XVII

Il prefetto: ALBINI

(4732)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto n. 21454 in data 17 dicembre u. s. con cui si bandiva fra l'altro il concorso per il posto vacante di levatrice condotta nel comune di Vistrorio;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso istituito dal Ministero dell'interno presso la Regia prefettura di Vercelli;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al posto vacante di levatrice condotta nel comune di Vistrorio:

1°	Barotto Luisa	con punti 59,62
2°	Rovano Maria	» 56,37
3°	Caffaro Rore	» 54,62
4°	Sasso A. Maria	» 50 —

Con successivo decreto sarà provveduto alla dichiarazione del candidato vincitore pel posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Vistrorio.

Aosta, addì 1° giugno 1938-XVI

Il prefetto: D'EUFEMIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto, in data odierna pari numero del presente, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto vacante di levatrice condotta nel comune di Vistrorio;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 1265;

Decreta:

La signorina Barotto Luisa è dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del comune di Vistrorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Vistrorio.

Aosta, addì 1° giugno 1938-XVI

Il prefetto: D'EUFEMIA

(4730)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Visti i propri decreti in data 6 settembre c. a., n. 18508, con i quali venne approvata la graduatoria sopra indicata e furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Brandani Ugo ha rinunziato alla nomina a veterinario condotto di Galatina;

Considerato che il dott. Patarino Vito Giacomo, già designato per la nomina presso il Consorzio Soleto ed altri, ha dichiarato di optare per il posto di Galatina;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvati con Regio decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

1. Il dott. Capodaglio Arturo è dichiarato vincitore del concorso sopra indicato per la sede di Soleto;

2. Il dott. Patarino Vito Giacomo è assegnato alla sede di Galatina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 17 novembre 1938-XVII

Il Prefetto.

(4782)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.